



STATUTO

Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini
SEZIONE DI NOVARA

STATUTO DI SEZIONE

Premessa

Le norme contenute nel presente **Statuto di Sezione** sono approvate dall'Assemblea Generale dei soci UGI cui è pervenuta la proposta formulata dal Consiglio Direttivo UGI.

La Sezione Locale è tenuta ad adottarle senza variazioni. Qualunque eventuale modifica si rendesse necessaria dovrà essere valutata dal Consiglio Direttivo UGI e ratificata dall'Assemblea Generale UGI.

Lo Statuto di Sezione recepisce tutte le norme Statutarie che qualificano l'UGI, in particolare l'art. 4 di quello Statuto che recita:

“L'U.G.I. è una libera Associazione senza scopo di lucro, apolitica, apartitica, aconfessionale di genitori impegnati nella lotta contro il tumore, che opera nel settore dell'onco-ematologia pediatrica. L'Associazione può anche intervenire nel sostegno di casi che richiedono terapie analoghe a quelle oncoematologiche”.

Nel testo dello Statuto di Sezione Territoriale Locale ogniqualvolta viene citata l'UGI si intende l'UGI - Unione Genitori Italiani contro il tumore dei bambini – ONLUS avente sede presso L'O.I.R.M. Piazza Polonia, 94 Torino. Tanto vale per tutti gli organismi e le cariche UGI. Quando ci si riferisce alla Sezione Territoriale Locale questa viene espressamente identificata come Sezione Locale anche con l'abbreviazione S. L.

La Premessa è parte integrante e sostanziale del presente Statuto

Capo I - I Soci

Art. 1 - Qualifica di socio

Soci sono tutti coloro che operano a titolo volontario e gratuito a favore dell'Associazione e ne condividono lo spirito e gli ideali.

Soci genitori sono tutti quei volontari che, avendo vissuto l'esperienza di curare un proprio figlio per una malattia oncoematologica, ed in virtù dell'esperienza acquisita, mettono il proprio operato al servizio di altri genitori e della comunità.

Tutti i soci devono versare la quota sociale ed hanno il diritto-dovere di prendere parte all'attività dell'Associazione secondo le proprie competenze personali e le esigenze dell'Associazione.

La qualità di socio si perde per decesso, per dimissioni ovvero per esclusione deliberata dal Consiglio Direttivo di Sezione per gravi motivi, rientrando tra questi il mancato versamento del contributo annuale.

L'attività degli aderenti non può essere retribuita in alcun modo nemmeno da eventuali diretti beneficiari, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.

Art. 2 – Accesso al volontariato nei reparti di cura

Per accedere a mansioni di volontariato nei Reparti di cura sarà necessario per i volontari della Sezione locale seguire corsi di formazione e test attitudinali tenuti sotto la supervisione e con la collaborazione dell'UGI.

Per altre mansioni ove non siano richieste specifiche caratteristiche psico-attitudinali, sarà la Segreteria di Sezione ad affidare gli incarichi.

Capo II – Diritti, doveri e compiti delle sezioni locali UGI/ commissione di vigilanza

Art. 3 - Deleghe

L'UGI delega le Sezioni locali ad esercitare, nel territorio di loro competenza, le attività che le sono proprie. Questo deve avvenire nell'ambito delle norme statutarie UGI, nei limiti dei diritti dei doveri e dei compiti di seguito riportati e secondo quanto regolato dal presente statuto. Le deleghe sono revocabili da parte dell'Assemblea UGI su motivata richiesta del Direttivo UGI una volta acquisito il parere della Commissione di Vigilanza.

Art. 4 - Compiti

Sono compiti della Sezione territoriale:

- l'assistenza a bambini ed adolescenti ammalati di tumore ed alle loro famiglie nel percorso di malattia e il sostegno agli operatori sanitari nei loro compiti di cura.
- l'attuazione di tutte le iniziative idonee a promuovere l'attività dell'U.G.I. nel territorio di propria competenza.
- l'organizzazione di manifestazioni di propria iniziativa e/o su mandato della Presidenza dell'U.G.I.
- la cura delle procedure per il tesseramento.
- la cura dei contatti con gli enti pubblici territoriali (limitatamente all'ambito della Provincia, e del Comune di competenza), nonché con gli enti sanitari locali per ottenere tutto il supporto e l'appoggio possibile nella organizzazione delle diverse attività istituzionali.
- la comunicazione tempestiva e completa all'UGI di tutte le iniziative intraprese.

Art. 5 - Diritti

- I soci della Sezione Locale sono soci UGI e partecipano all'Assemblea Generale UGI con diritto di voto.
- Un membro del Consiglio direttivo di Sezione a questo delegato ha il diritto di essere invitato ai Consigli Direttivi UGI quando l'ordine del giorno contenga argomenti che per loro natura riguardino direttamente l'organizzazione e/o la gestione della Sezione e non argomenti di carattere generale che coinvolgano tutte o soltanto alcune delle Sezioni. Il delegato partecipa al voto soltanto sulle delibere che direttamente riguardino la Sezione stessa.
- Le Sezioni locali hanno diritto di utilizzare il logo dell'UGI nelle loro attività aggiungendovi la dicitura "Sezione locale di" seguito dal nome del comune in cui hanno sede.
- Le sezioni locali hanno il diritto/dovere di partecipare a periodiche riunioni convocate da UGI per il coordinamento dell'attività di tutte le sedi.
- Le Sezioni locali hanno il diritto di esercitare la raccolta fondi sul territorio di loro competenza con iniziative che non contrastino con i principi dell'UGI.
- Le sezioni locali hanno diritto di stipulare accordi e convenzioni a livello locale, sottoponendoli all'UGI per approvazione prima di sottoscriverli.

Questi diritti debbono tutti essere esercitati nel rispetto dei sotto indicati doveri e nel pieno rispetto dell'Art. 4 dello STATUTO UGI riportato in premessa.

Art. 6 - Doveri

Sono doveri imprescindibili della Sezione Territoriale

- operare (anche per la raccolta fondi) limitatamente al proprio territorio di competenza
- operare coerentemente con i principi ispiratori dell'UGI, con le norme del presente Statuto, nonché con quelle relative alle ONLUS, alle associazioni di volontariato, e, in ultima analisi, con quelle sulle associazioni non riconosciute
- operare collaborando (e non in contrasto) con le istituzioni, optando sempre per il dialogo costruttivo in caso di disaccordo
- adeguare tempestivamente il proprio Statuto alle eventuali modifiche di quello dell'UGI
- trasmettere all'UGI entro trenta giorni i verbali delle Assemblee di Sezione e dei Consigli Direttivi di Sezione.

Le attività dall'Associazione sono svolte prevalentemente tramite le prestazioni fornite dai propri associati. Ciò non ostante per lo svolgimento delle suddette attività l'associazione può avvalersi anche di prestazioni retribuite.

E' vietato svolgere attività diverse da quelle sopra menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse

Art. 7 - Commissione di vigilanza UGI

L'attività delle Sezioni Locali è sottoposta al controllo della Commissione di Vigilanza dell'UGI che lo esercita con le modalità operative stabilite dallo Statuto UGI nell'articolo di seguito citato:

- Art. 19 dello Statuto UGI

“La Commissione di vigilanza è composta da tre membri effettivi, ad uno dei quali è attribuito il compito di presiederla, e due supplenti. Essi sono nominati dall’Assemblea per la stessa durata del Consiglio Direttivo su proposta del Consiglio. La Commissione di Vigilanza ha gli stessi compiti del Collegio dei Sindaci nella Società per azioni. In particolare deve controllare l’attività amministrativa dell’Associazione e quindi del Consiglio Direttivo ed esprimere il parere sul bilancio annuale. La Commissione di vigilanza deve anche segnalare eventuali attività in contrasto con le norme statutarie. La Commissione di Vigilanza deve riunirsi almeno ogni tre mesi redigendo il verbale delle operazioni compiute anche presso le eventuali Sezioni Territoriali Locali.”

Capo III – L’Assemblea di Sezione Locale

Art. 8 - Composizione

L’Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci della Sezione. Hanno diritto di voto tutti i soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota associativa per l’anno solare in corso. Ogni Socio può farsi rappresentare in Assemblea da un altro Socio purché questi non faccia parte del Consiglio Direttivo. Nessuno può rappresentare per delega più di due Soci.

Art. 9 - Convocazione di Assemblea in sessione ordinaria e straordinaria

L’Assemblea Ordinaria si raduna almeno 2 volte l’anno, la prima entro il mese di febbraio, per il bilancio consuntivo dell’esercizio precedente, la seconda entro il mese di ottobre per il bilancio preventivo del successivo e per deliberare gli obiettivi futuri.

L’Assemblea può inoltre radunarsi tutte le volte che il Consiglio Direttivo ritiene di doverla convocare, in tal caso il Presidente dovrà provvedere alla convocazione entro un termine di 15 giorni.

La **convocazione dell’Assemblea Ordinaria** deve avvenire per lettera, fax o e-mail spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione e recare l’ordine del giorno e il luogo e la data di prima e seconda convocazione. Tra prima e seconda convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore o più di dieci giorni.

L’assemblea può essere altresì convocata in Sessione Straordinaria. **L’Assemblea Straordinaria** deve essere convocata quando viene meno la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati o di due terzi dei membri del Consiglio Direttivo

L’Assemblea Straordinaria deve inoltre essere convocata in caso di richiesta da parte di due terzi del Consiglio Direttivo di Sezione, o di un terzo dei soci in caso di proposta di scioglimento della Sezione locale.

La **convocazione dell’Assemblea Straordinaria** deve avvenire per lettera raccomandata spedita almeno quindici giorni prima della data di convocazione e recare l’ordine del giorno e il luogo e la data di prima e seconda convocazione. Tra prima e seconda convocazione non possono trascorrere meno di 24 ore o più di dieci giorni

Quando manca la convocazione del Presidente, l'Assemblea viene convocata da qualsiasi membro del Consiglio.

Art. 10 - Funzionamento

L'Assemblea Ordinaria è validamente costituita

- in prima convocazione quando intervengono personalmente o per delega la maggioranza dei Soci;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero degli intervenuti.

L'Assemblea Straordinaria è validamente costituita sia in prima che in seconda convocazione con la presenza dei due terzi dei soci.

L'Assemblea tanto in Sessione Ordinaria che in Sessione Straordinaria e sia in prima che in seconda convocazione delibera a maggioranza dei presenti e per votazione palese.

Quando almeno cinque Soci ne faranno domanda, il voto potrà essere espresso per appello nominale o per scrutinio segreto.

Capo IV – Organi Direttivi della Sezione Locale

Art. 11 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio di Sezione Locale è eletto dall'Assemblea di Sezione Locale, dura in carica 3 anni ed i suoi membri sono rieleggibili. Devono far parte del Consiglio da un minimo di tre ad un massimo di sette componenti. Più della metà dei componenti del Consiglio Direttivo deve essere costituita da genitori di bambini oncologici.

Il Consiglio nomina tra i propri membri le cariche locali e cioè: il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario, il Tesoriere.

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessario l'intervento della metà più uno dei membri del Consiglio.

Il Consiglio può deliberare la creazione di Gruppi di Lavoro, con persone scelte fra i Soci; per la designazione degli incarichi e la loro durata, il Consiglio Direttivo di Sezione disporrà secondo il regolamento di Sezione in osservanza dello Statuto Generale dell'UGI.

Il Consiglio di Sezione ha la gestione delle attività economiche e finanziarie della Sezione locale e ne risponde direttamente.

Il **bilancio consuntivo**, predisposto dal Tesoriere deve essere presentato annualmente dal Consiglio Direttivo Locale corredato dal parere della Commissione di vigilanza all'Assemblea Locale e comunicato, dopo l'approvazione di quest'ultima, all'UGI. che, sotto forma di bilancio consuntivo consolidato, lo sottopone all'approvazione della Assemblea Generale dei soci UGI.

Il bilancio preventivo dell'anno successivo viene presentato dalle Sezioni locali ad una delle riunioni di coordinamento previste nell'art. 5 precedenti l'Assemblea ordinaria in cui lo stesso verrà approvato.

Art. 12 - Il Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza della Sezione. Egli convoca il Consiglio Direttivo di Sezione, presiede le Assemblee e le riunioni del Consiglio, stipula i contratti, firma i verbali e le lettere d'ufficio. Nei casi d'assenza o d'impedimento le stesse facoltà competeranno al Vice Presidente; se anche questo mancasse o fosse impedito, al Segretario.

Il Presidente non può ordinare nessuna spesa straordinaria senza il consenso o la ratifica del Consiglio di Sezione.

Art. 13 - Il Segretario

Il Segretario è incaricato della corrispondenza della Sezione ed ha le funzioni di Segretario del Consiglio. Redige e firma i verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio, provvede alla notifica delle deliberazioni agli interessati, vigila al buon andamento dei servizi erogati, sovrintende al lavoro svolto in Reparto dal personale incaricato di accogliere ed ascoltare le esigenze delle famiglie e dei bambini. Il Segretario è inoltre responsabile della compilazione puntuale dei Libri della Sezione.

Art. 14 - Il Tesoriere

Il Tesoriere è incaricato della gestione contabile interna alla Sezione.

Egli tiene l'amministrazione e la contabilità secondo le regole proprie dell'UGI, stila il bilancio consuntivo ed il bilancio preventivo ed è preposto alla gestione ed ai rapporti economici con i Soci e con UGI.

Le cariche di Segretario e di Tesoriere possono essere riunite in un unico soggetto.

Art. 15 - Gratuità delle cariche e delle funzioni sociali

Ogni carica associativa e funzione svolta viene ricoperta a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese vive effettivamente sostenute e documentate.

Capo V – Il Tesseramento

Art. 16 - Tesseramento e Libro soci

Il tesseramento di Sezione locale è effettuato dalla Sezione secondo le stesse norme dell'UGI e i soci saranno attribuiti all'UGI.

E' a cura del Consiglio Direttivo di Sezione l'iscrizione al libro dei Soci e la trasmissione dei nominativi degli stessi alla Segreteria Generale dell'UGI.

Capo VI – Materiale informativo e di segreteria, contatti e rapporti economici con UGI, registri

Art. 17 - Materiale informativo e di segreteria

L'UGI fornirà alla Sezione locale esemplari di materiale dell'Associazione, con specifica attenzione a quei documenti necessari alla gestione economica della Sezione.

Art.18 - Contatti con la segreteria UGI

In ragione del numero di Soci appartenenti alla Sezione e dell'oggettiva distanza fisica tra le segreterie e tenuto conto dei moderni mezzi di comunicazione, la Segreteria della Sezione e la Segreteria dell'UGI s'impegnano reciprocamente a mantenere i contatti preferibilmente con mezzi telematici, quali e-mail e telefax. All'uopo sarà istituita una casella di posta elettronica dedicata alle comunicazioni d'ufficio e non, in modo d'avere un contatto reciproco in tempi relativamente brevi.

Art. 19 - Rapporti economici con l'UGI

La Sezione Locale redige un bilancio autonomo di Sezione, notificandolo all'UGI dopo l'approvazione dell'Assemblea di Sezione e si impegna a versare nelle casse dell'UGI le eventuali eccedenze della Sezione stessa fatte salve le somme accantonate perché destinate a progetti già deliberati. Un limitato fondo di cassa liquido sarà mantenuto presso la Segreteria di Sezione per la gestione corrente.

Art. 20 - Registri

La Sezione, tramite il Segretario, tiene aggiornato il Libro dei Soci, iscrivendoli con numero progressivo ed inoltrando le variazioni alla Segreteria Generale UGI.

La Sezione locale si impegna a gestire la contabilità secondo le regole proprie dell'UGI.

Della gestione della contabilità è incaricato il tesoriere e la responsabilità della stessa ricade interamente sul Consiglio Direttivo di Sezione.

Art. 21 - Regolamento di Sezione

Eventuali Regolamenti della Sezione Locale saranno approvati dall'Assemblea di Sezione. Spetta al Consiglio Direttivo di Sezione sottoporre le modifiche alla Assemblea di Sezione per l'approvazione.

CAPO VII – Scioglimento e norme di rinvio

Art. 22 - Scioglimento

Lo scioglimento della Sezione Locale viene deliberato dall'Assemblea di Sezione in Sessione Straordinaria nel rispetto delle norme indicate negli artt. 9 e 10 del presente Statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio deve essere devoluto all'UGI.

Art. 23 - *Norme di rinvio*

Per tutto ciò che non è contemplato o specificato nel presente Statuto si fa riferimento allo Statuto UGI.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, dal Regolamento e dallo Statuto UGI si fa riferimento alla legge 266 del 1991 nonché al D. lgs. 460 del 1997 e, in quanto applicabili, alle norme del Codice Civile.